

DIRITTO DI COPIA ASSOLTO
CON MARCHE APPOSTE
SULL'ORIGINALE.

Brescia, 20 APR. 2005

11. 324/05 REG. DEC.
11 2067/04 REG. RIC.

X Il Segretario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata
di Brescia - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2067 del 2004 proposto da

COSTRUZIONI PERREGRINI SRL

rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Santamaria, con domicilio eletto in
Brescia via Romanino 16, presso l'Avv. Enrico Codignola

contro

ATENEO BERGAMO SPA

non costituitasi in giudizio;

e nei confronti di

SORCE GIOVANNI SRL, IN PROPRIO E PER A.T.I. CON CAD SYSTEM

rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di Vita, con domicilio eletto
presso la Segreteria della Sezione, in Brescia via Malta, 12

per l'ANNULLAMENTO

previa adozione di misura cautelare, del verbale della Commissione
aggiudicatrice per nuovi laboratori nella facoltà di ingegneria, nella parte in
cui viene dichiarata l'ATI quale aggiudicataria dell'appalto e degli atti
connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del controinteressato;



Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato quale relatore, alla pubblica udienza del 8.4.2005, il dott. Stefano Mielli;

Uditi i difensori delle parti;

Rilevato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

L'Ateneo Bergamo Spa ha indetto una gara per pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di realizzazione dei nuovi laboratori per la Facoltà di ingegneria.

L'esperimento della procedura ha portato all'aggiudicazione provvisoria del contratto in favore dell'Associazione Temporanea di Imprese composta dalle ditte Sorce Giovanni Srl, in qualità di capogruppo e Cad System Srl, in qualità di mandante.

Tale provvedimento è impugnato dalla ricorrente società Peregrini Srl per le seguenti censure:

- I) violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e degli artt. 72, 74 e 95 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554;
- II) eccesso di potere per contrasto con le prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.

A seguito della presentazione del ricorso la stazione appaltante Ateneo Bergamo Spa ha annullato in via di autotutela l'aggiudicazione provvisoria in precedenza conferita all'Associazione Temporanea di Imprese composta dalle ditte Sorce Giovanni Srl e Cad System Srl, ed ha escluso la medesima dalla gara per carenza dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, formulando una nuova graduatoria che ha visto come aggiudicataria



52

l'odierna ricorrente.

Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso r.g. 2139 del 2004 proposto dall'Associazione Temporanea di Imprese composta dalle ditte Sorce Giovanni Srl e Cad System Srl e, con ordinanza n. 21 del 14 gennaio 2005, è stata accolta l'istanza cautelare.

Alla medesima Camera di consiglio è stata invece respinta, con ordinanza n. 10, l'istanza cautelare presentata con il ricorso oggetto dell'odierno giudizio.

Il Consiglio di Stato con ordinanze n. 937 e n. 904 del 22 febbraio 2005 ha respinto gli appelli proposti avverso le citate ordinanze cautelari.

Successivamente il Responsabile del procedimento dell'Ateneo Bergamo Spa, a seguito di una nuova valutazione della vicenda, con determinazione del 22 marzo 2005 ha disposto l'annullamento in via di autotutela del provvedimento del 10.12.2004, di provvisoria aggiudicazione dell'appalto a favore della ditta Costruzioni Perregrini Srl, aggiudicando definitivamente i lavori alla controinteressata Associazione Temporanea di Imprese composta dalle ditte Sorce Giovanni Srl e Cad System Srl.

In prossimità della pubblica udienza dell'8 aprile 2005, relativamente al ricorso r.g. 2139 del 2004 proposto dall'Associazione Temporanea di Imprese composta dalle ditte Sorce Giovanni Srl e Cad System Srl, è stata presentata istanza di cancellazione dal ruolo, in vista della presentazione di un atto di rinuncia.

Per quanto concerne il presente ricorso, la controinteressata Associazione Temporanea di Imprese composta dalle ditte Sorce Giovanni Srl e Cad System Srl eccepisce la cessazione della materia del contendere per effetto dei sopravvenuti provvedimenti della stazione appaltante adottati



Sm

nell'esercizio dei poteri di autotutela.

La ricorrente afferma la permanenza dell'interesse alla definizione nel merito del giudizio in quanto, da un punto di vista formale, l'ultimo annullamento in autotutela disposto dalla stazione appaltante ripristinerebbe l'efficacia dell'originaria aggiudicazione provvisoria del 27 ottobre 2004, oggetto del presente giudizio, di cui l'aggiudicazione definitiva si porrebbe quale mero atto consequenziale.

DIRITTO

Preliminarmente va delibata l'eccezione di cessazione della materia del contendere, sollevata dalla controinteressata, che si appalesa fondata.

Infatti, la prima aggiudicazione della gara all'Associazione Temporanea di Imprese composta dalle ditte Sorce Giovanni Srl e Cad System Srl, come più ampiamente precisato nella ricostruzione in fatto che precede, è stata annullata in sede di autotutela dalla stazione appaltante con conseguente aggiudicazione provvisoria alla ditta Costruzioni Perregimi Srl odierna ricorrente.

Tale provvedimento è stato ora a sua volta annullato in sede di autotutela dalla stazione appaltante con determinazione del 22 marzo 2005, a seguito di una riconsiderazione dell'intera vicenda, con aggiudicazione definitiva in favore dell'Associazione Temporanea di Imprese composta dalle ditte Sorce Giovanni Srl e Cad System Srl e ciò rappresenta un *quid novi* che non può dirsi consequenziale né atto meramente confermativo od esecutivo dell'originaria aggiudicazione provvisoria avvenuta in favore della stessa.

Il Collegio ritiene infatti che l'ultimo provvedimento adottato in sede di autotutela dalla stazione appaltante non comporti alcuna riviviscenza del



Slu

primo provvedimento di aggiudicazione provvisoria, in quanto quest'ultima era già stata a sua volta annullata in sede di autotutela.

Da ciò discende il venir meno della lesività della sfera giuridica del ricorrente per la prima aggiudicazione provvisoria impugnata con il presente ricorso, per effetto della successiva attività provvedimentale della stazione appaltante.

Tale attività provvedimentale ha assorbito gli atti precedenti della procedura, compiendo una nuova ed autonoma ponderazione degli interessi, con effetto novativo sui rapporti sostanziali in gioco.

Deve pertanto essere dichiarata, per sopravvenuta carenza di interesse, l'improcedibilità del ricorso promosso avverso l'originaria aggiudicazione provvisoria.

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Sezione staccata di Brescia - definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Così deciso, in Brescia, l'8 aprile 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Francesco Mariuzzo	Presidente	<i>Francesco Mariuzzo</i>
Mauro Pedron	Giudice	
Stefano Mielli	Giudice est.	<i>Stefano Mielli</i>

Depositata in Segreteria
il 15 APR. 2005

per IL DIRIGENTE ad interim
Dr. ... Winkler
IL FUNZIONARIO di cancelleria delegato
Nadia Andreoli
Nadia Andreoli